



ASSOLOMBARDA

La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento ai soci

29 ottobre 2013

Settore Diritto d'Impresa e Fisco
Carmen Giugno

copyright © 2013 Assolombarda Codice Fiscale 80040750152



ASSOSERVIZI
Società di ASSOLOMBARDA



Premessa

Le novità del D.L. 138/2011
e i provvedimenti attuativi

Impianto normativo: «di proroga in proroga»

D.L. 138/2011

art. 2, commi da 36 terdecies a 36 duodevicies

▷ Disciplina dei beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari:

- penalizzazioni reddituali
- obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni e ai finanziamenti/capitalizzazioni

Provvedimento AdE 16.11.2011

▷ Modalità e termini per la comunicazione dei dati relativi ai beni e ai finanziamenti/capitalizzazioni

- Tracciato record
- Termine per il 1° invio: 31.3.2012

Provvedimento AdE 13.3.2012

▷ Proroga del 1° invio dal 31.3.2012 al 15.10.2012

Provvedimento AdE 17.9.2012

▷ Ulteriore proroga del 1° invio dal 15.10.2012 al 31.3.2013

Provvedimento AdE 25.3.2013

▷ Ulteriore proroga del 1° invio dal 31.3.2013 al 15.10.2013

Impianto normativo: i nuovi modelli

Provvedimento AdE 2.8.2013 n. 94902



- Nuove regole per la **comunicazione dei beni**
- Ulteriore proroga del 1° invio dal 15.10.2013 al **12.12.2013**
- Nuovo tracciato record e modello

Provvedimento AdE 2.8.2013 n. 94904



- Nuove regole per la **comunicazione dei finanziamenti /capitalizzazioni**
- Ulteriore proroga del 1° invio dal 15.10.2013 al **12.12.2013**
- Nuovo tracciato record e modello



Le due comunicazioni sono disciplinate da **due distinti provvedimenti**, ma **il modello** (allegato ad entrambi i provvedimenti) **è unico**.

Con la scelta di adottare due distinti provvedimenti, l'AdE sembra voler rimarcare che le due comunicazioni sono tra loro **«slegate»**: i dati dei finanziamenti/capitalizzazioni vanno trasmessi anche quando non sono serviti per acquisire i beni aziendali concessi poi in godimento.

I chiarimenti dell'AdE

Circolare AdE n. 24 del 15.6.2012

Modalità di applicazione della **disciplina reddituale** introdotta dal D.L. 138/2011

Circolare AdE n. 25 del 19.6.2013

Alcune (poche) risposte a quesiti sulla **comunicazione** (primo tracciato record) emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata (Telefisco Il Sole Ore del 25.1.2012 e Videoconferenza Italia Oggi del 18.1.2012)

Circolare AdE n. 36 del 24.9.2013

Modalità di **sterilizzazione della doppia tassazione giuridica** in capo ai soci di società trasparenti (nonché in capo ai soci di società di persone e all'imprenditore individuale) e modalità di determinazione del reddito diverso in caso di assegnazione di autovetture

L'AdE, finora, non ha pubblicato un documento interpretativo sul nuovo adempimento della comunicazione.

Semplificazioni recepite

La prima versione del modello (Provvedimento del 16.11.2011) presentava molte criticità.

Il nuovo modello, approvato con i Provvedimenti del 2.8.2013, ha recepito una serie di **semplificazioni richieste da Confindustria**.



In particolare, l'Agenzia delle Entrate:

- ha cancellato l'obbligo di comunicazione per il 2011 e ha fissato al **2012** il primo anno oggetto di comunicazione (è stato così eliminato il disallineamento temporale con la disciplina reddituale);
- ha introdotto delle **ipotesi di esclusione** dalla comunicazione (sia per i beni che per i finanziamenti/capitalizzazioni), restringendo l'ambito applicativo del nuovo adempimento.

(vd. oltre)

Le novità introdotte dal D.L. 138/2011

D.L. 138/2011

art. 2

commi da 36 terdecies
a 36 duodevicies

Penalizzazioni reddituali (dal 2012):

- tassazione del reddito diverso in capo al soggetto utilizzatore
- indeducibilità dei costi in capo al soggetto concedente

Obbligo di comunicazione (dal 2012*):

- dei dati relativi ai beni
- dei dati relativi a finanziamenti/capitalizzazioni

* I Provvedimenti AdE del 2.8.2013 hanno fatto slittare la decorrenza dal 2011 al 2012

Finalità della nuova disciplina

L'AF vuole contrastare l'assegnazione di beni aziendali in godimento a soci o familiari e disporre di dati utili per la ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche



Beni d'impresa concessi in godimento ai soci

Profili reddituali (cenni)

Penalizzazioni reddituali per l'utilizzatore (1/2)

Il socio/familiare, che riceve in godimento un bene aziendale, deve assoggettare a tassazione il **reddito diverso** definito dal nuovo art. 67, lett. h ter, del Tuir.

$$\begin{aligned} & \textbf{Reddito diverso} \\ & = \\ & \text{valore di mercato* del diritto di godimento del bene} \\ & \textbf{meno} \\ & \text{corrispettivo** pattuito o pagato dal socio} \\ & \text{(compresa l'Iva)} \end{aligned}$$

* Il **valore di mercato**, in linea generale, è il valore normale (Tuir, art. 9, c. 3).
Per autovetture/autocaravan/motocicli/ciclomotori il valore di mercato può essere quantificato utilizzando la regola prevista dall'art. 51, c. 4, del Tuir (30% del costo Aci corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km). Questa «apertura» dell'AdE (circ. 36/2012) riguarda, però, solo gli autoveicoli.

Penalizzazioni reddituali per l'utilizzatore (2/2)

**** Il corrispettivo** deve risultare, insieme agli altri elementi essenziali del contratto (per es: durata), da apposita certificazione scritta e di data certa, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione dell'auto (circ. 24/2012).

In assenza della certificazione, si possono utilizzare altri mezzi di prova, per es. le ricevute dei bonifici bancari con cui il socio ha effettuato il relativo pagamento (circ. 36/2012). Senza tali mezzi di prova si presume che il corrispettivo sia nullo, con conseguente tassazione sull'intero valore di mercato.

Il socio/familiare che nel 2012 ha ricevuto in godimento un bene aziendale deve dichiarare il relativo reddito diverso nel quadro RL, rigo RL10, del **modello Unico 2013**

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili		,00		,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	--	-----

N.B.

Il reddito diverso:

- va **ragguagliato** al periodo di utilizzazione
- si considera conseguito alla data di **maturazione** e quindi è tassabile indipendentemente dall'effettivo pagamento: si tratta di un'eccezione alla regola generale secondo cui i redditi diversi seguono il principio di «cassa».

Esclusioni dalla disciplina reddituale

Esclusioni dalla disciplina reddituale
(circ. 24/2012)

- beni assegnati a soggetti utilizzatori che **sono anche lavoratori dipendenti/amministratori del soggetto concedente o lavoratori autonomi**



In questo caso il bene viene attratto nella sfera del lavoro dipendente e in quella del lavoro autonomo e si applicano, pertanto, le regole di determinazione del reddito già previste dal Tuir (artt. 51 e 54)


- beni assegnati a soci che sono **enti non commerciali** e che utilizzano i beni **per motivi esclusivamente istituzionali**
- alloggi delle **cooperative edilizie di abitazioni** a proprietà indivisa concessi ai soci
- i beni appartenenti alla categoria “**Altro**” del tracciato record (ossia beni diversi da auto, altri veicoli, barche, aeromobili, immobili e di valore non superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva).

Penalizzazioni reddituali per il concedente

Il soggetto che concede in godimento il bene aziendale non può dedurre i costi relativi al bene.

$$\% \text{ di indeducibilità del costo}^* = \frac{\text{Valore di mercato} - \text{corrispettivo}}{\text{Valore di mercato}}$$

* Per costo si intende sia il costo d'acquisto (ammortamento o canoni di locazione) sia il costo di gestione (per es. manutenzione); il costo è indeducibile indipendentemente dall'effettivo incasso del corrispettivo (si applica il principio di competenza).

 Questa regola dell'indeducibilità non si applica ai beni per i quali il Tuir già prevede una regola di deducibilità limitata. Nel caso delle autovetture, per esempio, si applica la regola di deducibilità limitata prevista dall'art. 164 (deduzione al 40% per il 2012 e al 20% per il 2013).

Doppia tassazione giuridica

Doppia tassazione giuridica - Come sterilizzarla (circ. 36/2012)

Se l'utilizzatore del bene è socio di una società trasparente (oppure socio di una società di persone oppure imprenditore), esiste una doppia tassazione giuridica. Il soggetto che riceve il bene, infatti, è tassato due volte:

- come utilizzatore, sul reddito diverso;
- come socio, sul maggior reddito imputatogli per la deducibilità limitata dei costi.

Questa doppia tassazione può essere eliminata scomputando dal **reddito diverso il maggior reddito imputato per trasparenza** al socio e derivante dalla deducibilità limitata dei costi.

$$\begin{array}{c} \text{Reddito diverso} \\ = \\ \text{valore di mercato} \\ \text{meno} \\ \text{corrispettivo pattuito o pagato} \\ \text{meno} \\ \text{maggior reddito imputato per trasparenza} \end{array}$$



Comunicazione dei beni

(Provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013)

29 ottobre 2013

Settore Diritto d'Impresa e Fisco
Carmen Giugno

copyright © 2013 Assolombarda Codice Fiscale 80040750152

14

L'adempimento in sintesi

Obbligo di comunicare, con l'apposito modello, entro il 12 dicembre 2013:

- ❖ i dati relativi a beni aziendali (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri beni, diversi dai precedenti, di valore superiore a € 3.000 al netto dell'Iva)
- ❖ concessi in godimento nel corso del 2012
- ❖ a soci o familiari dell'imprenditore

L'obbligo grava alternativamente sul soggetto concedente o sul soggetto utilizzatore

Semplificazioni recepite


Il Provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013, che sostituisce il Provvedimento del 16 novembre 2011, ha recepito una serie di semplificazioni richieste da Confindustria.

new

In particolare, l'Agenzia delle Entrate:

- ha cancellato l'obbligo di comunicazione per il 2011, fissando al **2012** il primo anno di applicazione della comunicazione
- ha previsto l'obbligo di comunicazione solo se è positiva la **differenza tra valore di mercato del bene e corrispettivo**, ossia solo se c'è un reddito diverso positivo da tassare in capo all'utilizzatore
- ha escluso l'obbligo di comunicazione per i beni concessi a soci che sono anche **amministratori o dipendenti** del soggetto concedente o **lavoratori autonomi**
- ha escluso l'obbligo di comunicazione per i beni aziendali utilizzati dall'**imprenditore individuale** nella sfera privata

Soggetti obbligati all'invio



Soggetti concedenti

**Soggetti concedenti
obbligati* all'invio
della comunicazione**

* in via alternativa rispetto al
soggetto utilizzatore

I soggetti concedenti che:


1. esercitano **attività d'impresa** in forma individuale o collettiva
2. sono **residenti** in Italia

ossia:

- gli imprenditori individuali
 - le società di persone (snc, sas) (*)
 - le società di capitali (spa, srl, sapa) (*)
 - le società cooperative
 - le stabili organizzazioni di società non residenti
 - gli enti privati associativi solo per i beni relativi alla sfera commerciale
- (*) operative e non operative

Soggetti concedenti

**Soggetti concedenti
esonerati dall'obbligo
di comunicazione**

- le “società semplici” in quanto non titolari di reddito d’impresa
- le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia
 -  Sfuggono alla comunicazione le società estere, anche ubicate in Paesi white list (es. Olanda e Lux), spesso usate come schermo per i patrimoni più importanti. L’esclusione viene meno se la società è residente in Italia per la presunzione di esterovestizione (art. 73, c. 5 bis, Tuir).
- gli enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa
- i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che producono reddito di lavoro autonomo

Soggetti utilizzatori


Soggetti utilizzatori obbligati* all'invio della comunicazione

* in via alternativa rispetto al soggetto concedente

- **i soci, residenti e non**, di società e associazioni private residenti
Non rileva l'entità della partecipazione.
Si noti, inoltre, che si verifica una disparità di trattamento fra soci di società estere (non tassati sul reddito diverso né obbligati alla comunicazione) e soci di società residenti ovvero di società estere con stabile organizzazione in Italia (tassati e obbligati alla comunicazione).
- **i familiari, residenti e non**, dell'imprenditore individuale residente e dei soci
I familiari sono individuati nell'art. 5, c. 5, del Tuir: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (per es. il nipote del socio/imprenditore), gli affini entro il secondo grado (per es. il cognato del socio/imprenditore)
- **i soci (o loro familiari) di altra società appartenente al medesimo gruppo**
Si ritiene applicabile la definizione di gruppo fornita dall'AdE nella circ. 24/2012 ai fini della disciplina reddituale (*vd. oltre*)

Soggetti utilizzatori

L'obbligo di comunicazione sussiste anche per i soci (o i loro familiari) che ricevono in godimento beni da **società controllate** da quella partecipata o **collegate** a quella partecipata (art. 2359 C.C.)



Tizio ha una partecipazione in Alfa srl che controlla Beta srl.
Tizio riceve in godimento un bene da Beta srl per un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

Ne derivano i seguenti obblighi:

- Tizio deve tassare il reddito diverso
- Beta deve rendere indeducibili i costi
- Tizio e Beta, in via alternativa, devono effettuare la comunicazione



Beta è **controllata** da Alfa se:

- 1) Alfa ha la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di Beta
oppure
- 2) Alfa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di Beta
oppure
- 3) Alfa esercita un'influenza dominante su Beta in virtù di particolari vincoli contrattuali

Beta è **collegata** ad Alfa se Alfa esercita un'influenza notevole (l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria Alfa può esercitare almeno 1/5 dei voti o 1/10 se Beta è quotata in mercati regolamentati)

Soggetti utilizzatori

? L'obbligo di comunicazione sussiste anche se i soci utilizzatori sono soggetti diversi dalle persone fisiche?

Il Provvedimento non affronta la questione, ma siccome in capo a soci diversi dalle persone fisiche non è configurabile un reddito diverso, si ritiene che l'obbligo della comunicazione non debba sussistere.

Beni oggetto della comunicazione

**Beni aziendali
da comunicare
se assegnati
in godimento
a soci o familiari**

- Autovetture
- Altri veicoli (per es. autocarri)
- Unità da diporto
- Aeromobili
- Immobili
- Altri beni (diversi dai precedenti) di valore superiore a € 3.000 al netto dell'Iva



L'obbligo di comunicazione sussiste solo se il bene è stato concesso per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, ossia solo se c'è un reddito diverso (valore di mkt – p) da tassare.

La disciplina riguarda tutti i beni dell'impresa (beni strumentali, beni patrimoniali, beni merce) a qualunque titolo detenuti (proprietà, altro diritto reale, locazione, locazione finanziaria, comodato, noleggio).

Esclusioni oggettive

new

**Beni aziendali
esclusi dall'obbligo
della comunicazione**

- Beni concessi agli **amministratori**
- Beni concessi al **socio dipendente o lavoratore autonomo** se il bene costituisce fringe benefit assoggettato alla disciplina prevista dagli art. 51 e 54, Tuir
- Beni concessi all'**imprenditore individuale (vd. oltre)**
- Beni concessi a **enti non commerciali soci** che utilizzano gli stessi per fini esclusivamente istituzionali
- Alloggi delle **società cooperative edilizie** di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
- **Beni ad uso pubblico** per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (es: taxi)
- Beni della categoria «**Altro**» del tracciato record di valore **non superiore a 3.000 €** netto Iva

Esclusioni oggettive

❓ L'imprenditore individuale che usa beni aziendali nella sfera privata deve assoggettare a tassazione il relativo reddito diverso (circ. 24/2012 e 36/2012). Con il Provvedimento del 2 agosto 2013, l'AdE ha eliminato l'obbligo di comunicazione per l'imprenditore individuale che usa beni aziendali nella sfera privata.

Con questa semplificazione, l'AdE ha inteso escludere l'imprenditore individuale anche dalla tassazione del reddito diverso? Oppure si tratta di un mero esonero compilativo senza effetto sull'aspetto reddituale?

❓ **Se l'imprenditore individuale che usa il bene aziendale nella sfera privata non ha l'obbligo della comunicazione, a cosa serve il codice C previsto per il campo «Tipo soggetto» del modello? (vd. *Tracciato record*)**

Esempi - Esclusioni dall'invio della comunicazione (1/2)

Tizio socio
dipendente



Beta srl



Il soggetto utilizzatore Tizio è socio dipendente della società concedente Beta ed è tassato sul fringe benefit (art. 51 del Tuir).

Non sussiste l'obbligo di comunicazione

Caio socio
amministratore



Beta srl



Il soggetto utilizzatore Caio è socio amministratore della società concedente Beta e, per l'assimilazione della figura di amministratore a quella di lavoratore dipendente, è tassato sul fringe benefit (art. 51 del Tuir).


Non sussiste l'obbligo di comunicazione

Esempi - Esclusioni dall'invio della comunicazione (2/2)

Sempronio socio
consulente



Beta srl



Il soggetto utilizzatore Sempronio è socio consulente della società concedente Beta ed è tassato secondo le regole del reddito di lavoro autonomo (art. 54 del Tuir).

Non sussiste l'obbligo di comunicazione

Alfa srl




Beta srl



Il soggetto utilizzatore Alfa srl è una società di capitali che non può essere titolare di reddito diverso.

La mancanza di un reddito diverso in capo al soggetto utilizzatore Alfa srl dovrebbe far cadere l'obbligo di comunicazione

Esempi - Obbligo all'invio della comunicazione



Il soggetto utilizzatore Mevio è socio «puro» (ossia non dipendente non amministratore non consulente). In questo caso in capo a Mevio si configura un reddito diverso:

- se il reddito diverso è positivo, scatta l'obbligo di comunicazione;
- se il reddito diverso è nullo, l'obbligo della comunicazione non sussiste.

Dati da esporre nella comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i non residenti
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza
- informazioni sull'utilizzo del bene
- data della concessione (data di inizio e fine)
- corrispettivo versato
- valore di mercato del bene

(vd. Tracciato record)

Termine per l'invio della comunicazione

Il primo invio deve essere effettuato entro il **12 dicembre 2013** e riguarda:

- beni concessi in godimento nel **2012**
- beni concessi in godimento in anni precedenti il 2012 il cui godimento è continuato nel **2012**



L'Agenzia delle Entrate ha cancellato l'obbligo di comunicazione per il 2011, fissando al **2012 il primo anno oggetto di comunicazione**

A regime, entro il **30 aprile di ogni anno**, va inviata la comunicazione relativa a:

- beni concessi in godimento nell'anno precedente (anno di riferimento)
- beni concessi in godimento in anni passati il cui godimento è continuato nell'anno di riferimento

Sanzioni

Violazione	Sanzione (D.L. 138/2011, art. 2, c. 36 - sexiesdecies)
<p>Comunicazione dei beni</p> <ul style="list-style-type: none">• omessa• non veritiera• incompleta	<p>30% (valore di mercato - corrispettivo) <u>ma</u> se il reddito diverso in capo al socio è stato tassato e il costo in capo alla società non è stato dedotto, si applica la sanzione residuale da 258 a 2.065 euro (D.Lgs. 471/97, art. 11, c.1)</p>


Al versamento della sanzione sono **obbligati in solido** il soggetto concedente e il soggetto utilizzatore.

Ravvedimento operoso

Né il D.L. 138/2011 né il Provvedimento del 2.8.2013 disciplinano gli aspetti relativi al ravvedimento operoso.

Tuttavia, per la correzione, il Provvedimento prevede la possibilità di annullare/sostituire i file inviati, entro un anno dalla scadenza, e presumibilmente tale facoltà è legata al ravvedimento operoso.

Mutuando i chiarimenti forniti in passato per lo spesometro è probabile che l'AdE, qualora sussistano i presupposti dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consenta di sanare l'omessa comunicazione o la presentazione di una comunicazione inesatta o incompleta **entro un anno** dal termine originario, versando la sanzione di **32 euro (pari a 1/8 della sanzione minima di 258 euro)**.



Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni (Provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013)

29 ottobre 2013

Settore Diritto d'Impresa e Fisco
Carmen Giugno

copyright © 2013 Assolombarda Codice Fiscale 80040750152

33

L'adempimento in sintesi

Obbligo di comunicare, con l'apposito modello, entro il 12 dicembre 2013:

- ❖ i dati relativi a finanziamenti e capitalizzazioni (anche in assenza di beni assegnati in godimento)
- ❖ effettuati nel corso del 2012
- ❖ da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore

L'obbligo grava sull'impresa che riceve i finanziamenti/capitalizzazioni e non può essere assolto dal socio/familiare

Finalità della comunicazione

Fornire all'Amministrazione finanziaria dati utili per la **ricostruzione sintetica del reddito in capo alle persone fisiche** (cfr. *Motivazioni del Provvedimento 2.8.2013*).

N.B.

L'AdE fa derivare l'obbligo di comunicare finanziamenti e capitalizzazioni dall'art. 7, comma 12, del **D.P.R. 605/1973**, che attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il potere di richiedere alle imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe Tributaria di dati e notizie in loro possesso.

Semplificazioni recepite

Il Provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013, rispetto al Provvedimento del 16 novembre 2011, ha recepito alcune importanti semplificazioni richieste da Confindustria.



In particolare l'Agenzia delle Entrate:

- **ha previsto l'obbligo di comunicazione solo per:**
 - ✓ finanziamenti/capitalizzazioni fatti dal 2012
 - ✓ apporti effettuati dai soci/familiari verso l'impresa (e non viceversa)
 - ✓ apporti effettuati da soci persone fisiche
- **ha escluso l'obbligo di comunicazione per:**
 - ✓ gli apporti effettuati dallo stesso imprenditore a se stesso
 - ✓ gli apporti già noti all'Amministrazione finanziaria
- ha introdotto una **soglia minima** di comunicazione pari a **3.600 euro**

Soggetti obbligati all'invio

**Soggetti
obbligati all'invio
della comunicazione**

I soggetti che esercitano **attività d'impresa**, in forma **individuale o collettiva**, **che hanno ricevuto**:

- ❖ dai soci persone fisiche o dai familiari dell'imprenditore
- ❖ finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo annuo, per ciascuna tipologia, pari o superiore a 3.600 euro

 **La comunicazione deve essere fatta dall'impresa**, non può essere fatta dal socio/familiare dell'imprenditore come previsto invece per la comunicazione dei beni

Oggetto della comunicazione

Finanziamenti e capitalizzazioni da comunicare

- **finanziamenti** d'importo complessivo annuo pari o superiore a **3.600 euro**
- **capitalizzazioni** d'importo complessivo annuo pari o superiore a **3.600 euro**


effettuati:

- ❖ da soci persone fisiche o dai familiari dell'imprenditore
- ❖ a partire dal 2012



Nessun obbligo di comunicazione per versamenti fatti:

- prima del 2012
- da soci diversi dalle persone fisiche
- dalla società ai soci

 Finanziamenti/capitalizzazione devono essere comunicati anche se non sono strumentali all'acquisto di beni aziendali poi concessi in godimento a soci/familiari

Oggetto della comunicazione

La soglia dei 3.600 euro:

- ❖ **si riferisce distintamente a ciascuna tipologia di apporto.** Pertanto, se nel 2012 un socio ha effettuato un finanziamento di 3.000 euro e una capitalizzazione di 3.000 euro, non sussiste alcun obbligo di comunicazione
- ❖ **è annuale** e quindi non rilevano le somme apportate l'anno precedente. Pertanto, se nel 2012 un socio ha effettuato un finanziamento di 2.000 euro e nel 2013 ne fa un altro di 2.000 euro, l'obbligo di comunicazione non sussiste né per il 2012 né per il 2013

Oggetto della comunicazione

❓ La soglia dei 3.600 va riferita al socio o all'impresa nel suo complesso?

In presenza di due soci che fanno ciascuno due finanziamenti di 2.000 euro, l'obbligo della comunicazione può scattare o meno a seconda del soggetto a cui si applica il limite dei 3.600 euro: se si applica ai soci non c'è l'obbligo di comunicazione, se si applica alla società ci sarebbe.

In un'ottica di semplificazione, si ritiene che la soglia vada riferita al singolo socio.

❓ La verifica della soglia dei 3.600 euro va effettuata considerando le restituzioni?

Se ci si ferma al tenore letterale del provvedimento, un finanziamento sopra la soglia fatto nel 2012 e restituito nel corso dello stesso anno sarebbe soggetto a comunicazione.

Tuttavia, poiché ai fini dell'accertamento sintetico del reddito rilevano gli investimenti patrimoniali al netto dei disinvestimenti, si ritiene che i finanziamenti vadano comunicati al netto delle restituzioni effettuate nello stesso anno.

Oggetto della comunicazione

Finanziamenti oggetto di comunicazione



Somme di denaro trasferite dai soci/familiari dell'imprenditore all'impresa

- ❖ a titolo di **prestito fruttifero o infruttifero**
- ❖ per le quali esiste un **obbligo di restituzione**
- ❖ rilevate nello Stato Patrimoniale alla **voce D3 del passivo** («Debiti verso soci per finanziamenti»)

Non sono da comunicare altri eventuali debiti della società nei confronti dei soci e rilevati in voci diverse dalla D3 come, per esempio, i dividendi non riscossi o i compensi non ancora corrisposti ai soci amministratori

Oggetto della comunicazione

N.B.

L'obbligo della comunicazione non dovrebbe sussistere per:

- le **rinunce ai finanziamenti** con conseguente incremento delle riserve di capitale netto o copertura di perdite. In caso di comunicazione ci sarebbe una duplicazione dell'informazione (già inviata al momento del finanziamento);
- i **piccoli anticipi** fatti dal socio - amministratore e rimborsati dalla società in tempi brevi. Tali somme non dovrebbero essere considerate finanziamenti nel senso proprio del termine.

Oggetto della comunicazione

Capitalizzazioni oggetto di comunicazione



Versamenti effettuati dai soci **senza obbligo di restituzione** da parte dell'impresa ricevente

Per esempio:

- versamenti a fondo perduto
- versamenti in conto aumento di capitale
- versamenti in conto futuro aumento di capitale
- versamenti copertura perdite di esercizio (SP, PN, sottoconto voce A IX)
- versamenti copertura perdite anni precedenti (non sono evidenziati nello SP perché rilevati direttamente a contropartita delle perdite)
- ecc.

} SP, PN, voce A VIII

Oggetto della comunicazione - Esclusioni

new

**Finanziamenti
e capitalizzazioni
esclusi dall'obbligo
della comunicazione**

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti **già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, per esempio:

- finanziamenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*cf. Motivazioni del Provvedimento*)
- versamenti fatti in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale, risultanti da delibera assembleare registrata dal notaio

? L'esclusione riguarda anche i contratti di finanziamento stipulati con scrittura privata?

Se vengono registrati, sono conoscibili dall'Amministrazione finanziaria e quindi dovrebbero essere esclusi dall'obbligo della comunicazione.

Dati da esporre nella comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- dati identificativi del socio/familiare che effettua l'apporto
- l'ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni poste in essere dal socio/familiare
- la data del finanziamento/capitalizzazione

(vd. Tracciato record)

Termine per l'invio della comunicazione

Il primo invio deve essere effettuato entro il **12 dicembre 2013** e riguarda finanziamenti e capitalizzazioni ricevuti dall'impresa nel **2012**.



Per il 2012 non sussiste l'obbligo di comunicare i finanziamenti/versamenti effettuati dai soci/familiari dell'imprenditore prima del 2012 e ancora in essere nel 2012.

A regime, entro il **30 aprile di ogni anno**, va inviata la comunicazione relativa a finanziamenti e capitalizzazioni ricevuti dall'impresa nell'anno precedente.

Sanzioni

? Quale sanzione è applicabile in caso di comunicazione omessa, inesatta o incompleta?

Né il D.L. 138/2011 né il Provvedimento 2.8.2013 prevedono una sanzione specifica per le violazioni riguardanti la comunicazione di finanziamenti/capitalizzazioni.

Per analogia con la comunicazione dei beni, si ritiene applicabile la **sanzione residuale (da 258 a 2.065 euro)** prevista dal D.Lgs. 471/1997, art. 11, per le violazioni relative a comunicazioni prescritte dalla legge tributaria.

Tuttavia, poiché l'AdE fa discendere l'obbligo della comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni dall'art. 7 del D.P.R. 605/73, potrebbe ritenersi applicabile, in alternativa, la sanzione prevista dall'art. 13 del D.P.R. 605/73 per le violazioni relative alla comunicazioni prescritte dall'art. 7.

Violazione	Sanzione (D.Lgs. 471/97, art. 11, c.1)	Sanzione (D.P.R. 605/1973, art. 13)
Comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni <ul style="list-style-type: none">• omessa• non veritiera• incompleta	Sanzione da 258 a 2.065 euro	Sanzione da 206 a 5.164 euro ridotta alla metà in caso di comunicazioni inesatte o incomplete



Modello e tracciato record

29 ottobre 2013

Settore Diritto d'Impresa e Fisco
Carmen Giugno

copyright © 2013 Assolombarda Codice Fiscale 80040750152

48

Due provvedimenti, un unico modello

Le due comunicazioni sono disciplinate da **due distinti provvedimenti**, ma **il modello è unico** (il modello, allegato ad entrambi i provvedimenti, contiene campi riservati ai beni e campi riservati ai finanziamenti/capitalizzazioni).

Se il contribuente deve inviare sia dati relativi ai beni sia dati relativi a finanziamenti/capitalizzazioni, dovrebbe essere possibile compilare un unico modello facendo un solo invio.

Il modello presenta delle **criticità**, con particolare riferimento alla comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni (**vd. oltre**).

Struttura del modello

Dati del **soggetto obbligato** alla comunicazione

- Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione
- per i **beni**: soggetto concedente o utilizzatore
 - per i **finanziamenti/capitalizzazioni**: impresa che riceve i versamenti

Dati del **soggetto che concede o utilizza il bene**

- per i **beni**:
 - dati dell'utilizzatore se l'invio viene fatto dal concedente
 - dati del concedente se l'invio viene fatto dall'utilizzatore
- per i **finanziamenti/capitalizzazioni**:
 - dati della persona fisica (socio o familiare dell'imprenditore) che effettua il versamento

Dati del **bene** o del **finanziamento** o della **capitalizzazione**

- per i **beni**: tipologia di bene e di contratto, data inizio/fine concessione, corrispettivo, valore di mercato
- per i **finanziamenti/capitalizzazioni**: data e ammontare

Tipo di comunicazione

CODICE FISCALE

Modello per la comunicazione dei dati di cui all' articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa

Anno di Riferimento

Tipo di comunicazione

Ordinaria

Sostitutiva

Annullamento

Protocollo da annullare o sostituire

Progressivo

La **sostituzione** di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo, è possibile fino ad **un anno** dalla scadenza del termine previsto per l'invio

L'**annullamento** dei file inviati è possibile fino ad **un anno** dalla scadenza del termine previsto per l'invio

Soggetto obbligato alla comunicazione

Inserire i dati del **soggetto che effettua la comunicazione**:

- per i **beni**: i dati del soggetto concedente o del soggetto utilizzatore
- per i **finanziamenti/capitalizzazioni**: i dati dell'impresa che riceve i versamenti (la comunicazione non può essere fatta dal socio/familiare che effettua l'apporto)

Dato che è uno solo il soggetto che effettua la comunicazione, deve essere compilata solo una delle due sezioni.

Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione	Codice fiscale <input type="text"/>	Qualifica [*] <input type="text"/>	Tipo soggetto ^{**} <input type="text"/>
	Sezioni alternative		
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	Sesso <input type="text"/>
	Data di nascita <input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
	Codice Stato estero di residenza <input type="text"/>		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>		
	Comune del domicilio fiscale <input type="text"/>	Provincia del domicilio fiscale <input type="text"/>	
	Codice Stato estero di residenza <input type="text"/>		

Soggetto obbligato alla comunicazione

Qualifica

Può assumere i seguenti valori:

1 se il soggetto che effettua la comunicazione è l'«**utilizzatore**»

2 se il soggetto che effettua la comunicazione è il «**concedente**»

? Per la comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni, le qualifiche di «concedente» e «utilizzatore» non sono appropriate. In questo caso come valorizzare il campo «Qualifica» che, tra l'altro, risulta obbligatorio?

Tipo soggetto

La valorizzazione del campo «Tipo soggetto» dipende dalla «Qualifica».

Se il campo «Qualifica» è 1 (comunicazione effettuata dall'**utilizzatore**), inserire:

A = soci

B = familiari dell'imprenditore

D = familiari dei soci

C = imprenditore individuale che utilizza beni aziendali nella sfera privata

? Dato che il Provvedimento del 2 agosto 2013 ha escluso l'obbligo di comunicazione per l'imprenditore individuale che utilizza i beni aziendali nella sfera privata, qual è la funzione del codice C?

Se il campo «Qualifica» è 2 (comunicazione effettuata dal **concedente**), inserire:

E = imprenditore individuale

F = Società di persone

G = Società di capitali

H = Società cooperative

I = Stabili organizzazioni di società non residenti

L = Enti privati di tipo associativo per i beni relativi alla sfera commerciale

Impegno alla presentazione telematica

La trasmissione della comunicazione può essere fatta direttamente dagli interessati, con il servizio Entratel o Fisconline, o tramite gli intermediari abilitati

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale	<input type="text"/>	Impegno a presentare in via telematica	<input type="checkbox"/>	Numero iscrizione albo dei CAF	<input type="text"/>
	Data dell'impegno	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>		

Dati del soggetto concedente o utilizzatore

- per i **beni**: se la comunicazione viene effettuata dal concedente, bisogna inserire i dati dell'utilizzatore; se invece la comunicazione viene effettuata dall'utilizzatore, bisogna inserire i dati del concedente.
- per i **finanziamenti/capitalizzazioni**: inserire i dati del socio/familiare (NB: i codici per il campo «Qualifica» sono inappropriati)

Dati del soggetto che concede o utilizza il bene Persone fisiche Sezioni alternative Soggetti diversi dalle persone fisiche	BG01	Codice fiscale ¹ <input type="text"/> Qualifica ² <input type="text"/> Tipo soggetto ³ <input type="text"/>
		Cognome ⁴ <input type="text"/> Nome ⁵ <input type="text"/> Sesso ⁶ <input type="text"/>
		Data di nascita ⁷ <input type="text"/> Comune o Stato estero di nascita ⁸ <input type="text"/> Provincia (sigla) ⁹ <input type="text"/>
		Codice Stato estero di residenza ¹⁰ <input type="text"/>
		Denominazione o ragione sociale ¹¹ <input type="text"/>
		Comune del domicilio fiscale ¹² <input type="text"/> Provincia (sigla) ¹³ <input type="text"/>
		Codice Stato estero di residenza ¹⁴ <input type="text"/>
Codice fiscale del socio (da compilare esclusivamente se il bene è utilizzato dal familiare del socio)		Codice fiscale del socio ¹⁵ <input type="text"/> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> Da compilare solo se il bene è utilizzato dal familiare del socio </div>

Utilizzo del bene

Informazioni circa l'utilizzo del bene	BG02	Esclusivo <input type="checkbox"/>	Non esclusivo <input type="checkbox"/>	Subentrante <input type="checkbox"/>	Data subentro <input type="text"/>
----------------------------------------	------	------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Le tre caselle sono alternative ed è obbligatorio impostare una casella

Dati del bene o del finanziamento/capitalizzazione

? Qualora vengano effettuati più versamenti, bisogna indicare la data di ogni singolo versamento?

Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione	BG03	Data del finanziamento o della capitalizzazione				1 <input type="text"/>			
		Data inizio concessione	2 <input type="text"/>	Data fine concessione	3 <input type="text"/>				
		Comodato	4 <input type="text"/>	Caso d'uso	5 <input type="text"/>	Altro	6 <input type="text"/>	Finanziamenti / Capitalizzazioni	7 <input type="text"/>

? Mera utilizzazione?

Per es. locazione

Le quattro caselle sono alternative ed è obbligatorio impostare una casella

Bene concesso in godimento

In questa sezione inserire i dati relativi:

- ai beni concessi in godimento nel **2012**
- ai beni concessi in godimento anche in anni precedenti il 2012 il cui diritto di godimento è continuato nel **2012**

Bene concesso in godimento	BG04	Autovettura ¹ <input type="text"/>	Altro veicolo ² <input type="text"/>	Numero telaio ³ <input type="text"/>	
	BG05	Unità da diporto ¹ <input type="text"/>	Metri ² <input type="text"/>		
	BG06	Aeromobile ¹ <input type="text"/>	Potenza motore KW ² <input type="text"/>		
	BG07	Immobile ¹ <input type="text"/>	Comune ² <input type="text"/>	Provincia ³ <input type="text"/>	
	BG08	Foglio ⁴ <input type="text"/>		Particella ⁵ <input type="text"/>	
Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo versato ¹ <input type="text"/>		Valore di mercato ² <input type="text"/>	

La categoria «Altro bene» è residuale e comprende beni:
 - diversi da autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili
 - e di valore superiore a 3.000 euro al netto dell'Iva

Il corrispettivo e il valore di mercato vanno ragguagliati al periodo di godimento.
 Il **valore di mercato** è, in linea generale, il valore normale (Tuir, art. 9). Per gli autoveicoli è possibile utilizzare il criterio di quantificazione previsto dall'art. 51, c. 4, lett. a del Tuir (30% del costo Aci per 15.000 km/anno).

Ammontare dei finanziamenti/capitalizzazioni

In questa sezione inserire i dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati nel **2012** dai soci e dai familiari dell'imprenditore

Finanziamenti e capitalizzazioni	BG10	Ammontare dei Finanziamenti ¹	Valore delle Capitalizzazioni o degli apporti ²
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

- ? I finanziamenti devono essere comunicati al netto di eventuali restituzioni?**
- ? In presenza di più versamenti effettuati nel 2012 bisogna indicare la somma dei versamenti oppure i singoli versamenti?**



Esempi di compilazione della comunicazione

29 ottobre 2013

Settore Diritto d'Impresa e Fisco
Carmen Giugno

copyright © 2013 Assolombarda Codice Fiscale 80040750152

60

Esempio 1 - Comunicazione beni

Alfa srl ha concesso in comodato gratuito al socio Mario Rossi un'autovettura Audi A4 dal 1° gennaio 2012 fino alla fine dell'anno.

Il socio Mario Rossi non riveste la qualifica di amministratore/dipendente/consulente della società.

Poiché il corrispettivo è nullo, esiste un reddito diverso tassabile che fa scattare l'obbligo della comunicazione che si ipotizza venga assolto dalla società concedente.

		CODICE FISCALE			
		Codice fiscale di Alfa srl			
Modello per la comunicazione dei dati di cui all' articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa		Anno di Riferimento	2012		
Tipo di comunicazione	Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>	Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo da annullare o sostituire <input type="checkbox"/>	Progressivo <input type="checkbox"/>

Esempio 1- Dati del soggetto obbligato

Concedente

Società di capitali

Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione	Codice fiscale	Codice fiscale di Alfa srl	Qualifica *	2	Tipo soggetto **	G
	Persone fisiche					
	Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Sesso	<input type="text"/>
	Data di nascita	<input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>	Provincia (sigla)	<input type="text"/>
	Codice Stato estero di residenza	<input type="text"/>				
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale					
	Alfa srl					
	Comune del domicilio fiscale			Provincia del domicilio fiscale		
	Milano			Mi		
	Codice Stato estero di residenza	<input type="text"/>				

Esempio 1 - Dati del soggetto utilizzatore

Dati del soggetto che concede o utilizza il bene Persone fisiche	Codice fiscale <input type="text" value="CF del socio Mario Rossi"/> Qualifica ² <input type="text" value="1"/> Tipo soggetto ³ <input type="text" value="A"/>
	Cognome ⁴ <input type="text" value="Rossi"/> Nome ⁵ <input type="text" value="Mario"/> Sesso <input type="text" value="Mi"/>
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Data di nascita ⁷ <input type="text" value="29.10.1983"/> Comune o Stato estero di nascita ⁸ <input type="text" value="Milano"/> Provincia (sigla) <input type="text" value="Mi"/>
	Codice Stato estero di residenza <input type="text" value="10"/>
	BG01
Codice fiscale del socio (da compilare esclusivamente se il bene è utilizzato dal familiare del socio)	Denominazione o ragione sociale <input type="text" value="11"/>
	Comune del domicilio fiscale <input type="text" value="12"/> Provincia (sigla) <input type="text" value="13"/>
	Codice Stato estero di residenza <input type="text" value="14"/>
	Codice fiscale del socio <input type="text" value="15"/>

Utilizzatore

Socio

Esempio 1 - Dati del bene

Informazioni circa l'utilizzo del bene	BG02	Esclusivo ¹ <input checked="" type="checkbox"/> Non esclusivo ² <input type="checkbox"/> Subentrante ³ <input type="checkbox"/> Data subentro ⁴ <input type="text"/>
Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione	BG03	Data del finanziamento o della capitalizzazione ¹ <input type="text"/> Data inizio concessione ² <input type="text" value="1.1.2012"/> Data fine concessione ³ <input type="text" value="31.12.2012"/> Comodato ⁴ <input checked="" type="checkbox"/> Caso d'uso ⁵ <input type="checkbox"/> Altro ⁶ <input type="checkbox"/> Finanziamenti / Capitalizzazioni ⁷ <input type="text"/>
Bene concesso in godimento	BG04	Autovettura ¹ <input checked="" type="checkbox"/> Altro veicolo ² <input type="checkbox"/> Numero telaio ³ <input type="text" value="YW37623XXX"/>
Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo versato ¹ <input type="text" value="0"/> Valore di mercato ² <input type="text" value="4.329"/>

Per le autovetture il **valore di mercato** può essere quantificato utilizzando la regola del fringe benefit prevista dall'art. 51, c. 4, lett. a, ossia il 30% del costo Aci relativo a una percorrenza annua di 15.000 km

Esempio 2 - Comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni

Beta srl, il 1° marzo 2012, ha ricevuto dal socio Luigi Bianchi un finanziamento di € 5.000 e un contributo a fondo perduto di 4.000 euro

Il finanziamento e la capitalizzazione sono entrambi soggetti a comunicazione in quanto ciascun apporto supera la soglia dei 3.600 euro.

L'obbligo della comunicazione deve essere assolto dalla società (non può essere assolto dal socio).

		CODICE FISCALE			
		Codice fiscale di Beta srl			
Modello per la comunicazione dei dati di cui all' articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa		Anno di Riferimento	2012		
Tipo di comunicazione	Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>	Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo da annullare o sostituire <input type="checkbox"/>	Progressivo <input type="checkbox"/>

Esempio 2 - Dati del soggetto obbligato

? **Quale codice inserire?** I codici previsti dal tracciato record (1 per l'utilizzatore e 2 per il concedente) risultano inappropriati nel caso della comunicazione di finanziamenti/capitalizzazioni

Società di capitali

Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione	Codice fiscale	<input type="text" value="Codice fiscale di Beta srl"/>	Qualifica *	<input "="" type="text" value="?"/>	Tipo soggetto **	<input type="text" value="G"/>
	Persone fisiche					
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Sesso	<input type="text"/>
	Data di nascita	<input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>	Provincia (sigla)	<input type="text"/>
	Codice Stato estero di residenza	<input type="text"/>				
	Denominazione o ragione sociale					
<input type="text" value="Beta srl"/>						
Comune del domicilio fiscale						
<input type="text" value="Milano"/>				Provincia del domicilio fiscale		<input type="text" value="Mi"/>
Codice Stato estero di residenza						
<input type="text"/>						

Esempio 2 - Dati del soggetto che effettua il finanziamento/capitalizzazione

? Quale codice inserire? I codici previsti dal tracciato record (1 per l'utilizzatore e 2 per il concedente) risultano inappropriati nel caso della comunicazione di finanziamenti/capitalizzazioni

Socio

Dati del soggetto che concede o utilizza il bene

Codice fiscale ¹ CF del socio Luigi Bianchi Qualifica ² ? Tipo soggetto ³ A

Persone fisiche

Cognome ⁴ Bianchi Nome ⁵ Luigi Sesso ⁶ Mi

Data di nascita ⁷ 29.10.1983 Comune o Stato estero di nascita ⁸ Milano Provincia (sigla) ⁹ Mi

Codice Stato estero di residenza ¹⁰

Soggetti diversi dalle persone fisiche

BG01

Denominazione o ragione sociale

¹¹

Comune del domicilio fiscale

¹² Provincia (sigla) ¹³

Codice Stato estero di residenza ¹⁴

Codice fiscale del socio (da compilare esclusivamente se il bene è utilizzato dal familiare del socio)

Codice fiscale del socio ¹⁵

Esempio 2 - Dati del finanziamento/capitalizzazione

Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione	BG03	Data del finanziamento o della capitalizzazione		¹ 1.3.2012	
		Data inizio concessione	²	Data fine concessione	³
		Comodato ⁴	Caso d'uso ⁵	Altro ⁶	Finanziamenti / Capitalizzazioni ⁷ <input checked="" type="checkbox"/>

Finanziamenti e capitalizzazioni	BG10	Ammontare dei Finanziamenti	¹ 5.000	Valore delle Capitalizzazioni o degli apporti	² 4.000



Coordinamento tra disciplina reddituale e obbligo di comunicazione dei beni

Casi pratici

Autovetture

❑ Auto assegnata in uso promiscuo al socio dipendente

Disciplina utilizzatore

Tassazione del fringe benefit ex art. 51, Tuir (**non c'è reddito diverso**):
reddito = 30% del costo Aci relativo a una percorrenza annua di 15.000 km - corrispettivo

Disciplina concedente

Deducibilità ex art. 164, Tuir (**non si applica l'indeducibilità prevista dal D.L.138/2011, art. 2**):
deduzione = 90% (70% dal 2013) dei costi totali

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione non sussiste (Provvedimento AdE del 2.8.2013)

Autovetture

❑ Auto assegnata in uso promiscuo al socio amministratore

Disciplina utilizzatore

Tassazione del fringe benefit ex art. 51, Tuir (**non c'è reddito diverso**):
reddito = 30% del costo Aci relativo a una percorrenza annua di 15.000 km – corrispettivo

Disciplina concedente

Deducibilità ex art. 164, Tuir (**non si applica l'indeducibilità prevista dal D.L.138/2011, art. 2**):

*deduzione = benefit + 40% (20% dal 2013) dei costi eccedenti il benefit
(NB: si applica il limite di 18.075,99 euro sul costo di acquisizione)*

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione non sussiste (Provvedimento AdE del 2.8.2013)

Autovetture

❑ Auto assegnata in uso promiscuo al socio consulente (lavoro autonomo) della società concedente

Disciplina utilizzatore

Tassazione del compenso in natura ex art. 54, Tuir (non c'è reddito diverso):
reddito = valore normale

Disciplina concedente

Deducibilità ex art. 164 del Tuir (non si applica l'indeducibilità prevista dal D.L.138/2011, art. 2):
deduzione = benefit + 40% (20% dal 2013) dei costi eccedenti il benefit
(NB: si applica il limite di 18.075,99 euro sul costo di acquisizione)

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione non sussiste (Provvedimento AdE del 2.8.2013)

Autovetture

❑ Auto assegnata in uso promiscuo al socio «puro»

Disciplina utilizzatore

Dal 2012 tassazione del reddito diverso ex art. 67, lett h-ter, Tuir:
reddito diverso = valore di mercato - corrispettivo*

** Il valore di mercato può essere quantificato con la regola del fringe benefit prevista dall'art. 51, c.4, lett. a, del Tuir (circ. 36/2012)*

Disciplina concedente

Deducibilità ex art. 164 del Tuir **(non si applica l'indeducibilità prevista dal D.L.138/2011, art. 2):**

deduzione = 40% (20% dal 2013) con il limite di 18.075,99 euro sul costo di acquisizione

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione sussiste solo se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato (reddito diverso positivo) e può essere assolto alternativamente dalla società concedente o dal socio



In questo caso, in capo al socio, si verifica una specie di doppia tassazione. Infatti la deducibilità limitata prevista dall'art. 164 serve proprio a legittimare l'uso privato dell'auto ed equivale, in sostanza, a tassare il diritto di godimento.

Altri veicoli

❑ Autocarro assegnato in godimento al socio «puro»

Disciplina utilizzatore

Dal 2012 tassazione del reddito diverso ex art. 67, lett. h-ter, Tuir:
reddito diverso = valore di mercato – corrispettivo

Disciplina concedente

Deducibilità limitata in base alla nuova norma antielusiva

% di indeducibilità dei costi =
$$\frac{\text{valore di mercato} - \text{corrispettivo}}{\text{valore di mercato}}$$

N.B.

La regola di deducibilità limitata prevista dall'art. 164 del Tuir non riguarda gli autocarri, ai quali, pertanto, va applicata la regola generale dell'inerenza

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione sussiste solo se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato e può essere assolto alternativamente dalla società concedente o dal socio

Immobili

□ Abitazione assegnata in godimento al socio dipendente

Disciplina utilizzatore

Tassazione del fringe benefit ex art. 51, Tuir **(non c'è reddito diverso)**
reddito = rendita catastale + spese soggetto concedente () - corrispettivo*
(*) per es. spese di manutenzione, pulizia, utenze ecc.

Disciplina concedente

Deducibilità ex art. 95 del Tuir **(non si applica l'indeducibilità prevista dal D.L.138/2011, art. 2)**

deduzione = canone di locazione e spese di manutenzione fino a concorrenza del reddito tassato in capo al dipendente

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione non sussiste (Provvedimento AdE del 2.8.2013)

Immobili

□ Abitazione assegnata in godimento al socio «puro» - Immobile merce

Disciplina utilizzatore

Dal 2012 tassazione del reddito diverso ex art. 67, lett. h-ter, Tuir
reddito diverso = valore di mercato - corrispettivo

Disciplina concedente

Deducibilità limitata in base alla nuova regola antielusiva dell'indeducibilità

$$\% \text{ di indeducibilità} = \frac{\text{valore di mercato} - \text{corrispettivo}}{\text{valore di mercato}}$$

N.B.

Gli immobili merce, essendo destinati alla vendita, non generano quote di ammortamento. L'indeducibilità riguarda le spese di gestione

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione sussiste solo se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato e può essere assolto alternativamente dalla società concedente o dal socio

Immobili

□ Abitazione in godimento al socio «puro» - Immobile patrimonio

Disciplina utilizzatore

Dal 2012 tassazione del reddito diverso ex art. 67, lett. h-ter, Tuir
reddito diverso = valore di mercato – corrispettivo


Disciplina concedente

Indeducibilità dei costi ex art. 90 del Tuir (non si applica la nuova regola dell'indeducibilità prevista dal D.L.138/2011, art. 2)

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione sussiste solo se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato e può essere assolto alternativamente dalla società concedente o dal socio

Immobili

 Per gli immobili, in caso di contratto di locazione o comodato registrato, l'obbligo di comunicazione non dovrebbe sussistere in quanto si tratterebbe di un'informazione già nota all'Amministrazione Finanziaria (violazione art. 70 del D.L. 78/2011)

Immobili

□ Immobile concesso in godimento al socio che è una srl

Disciplina
utilizzatore

La nuova norma antielusiva sul reddito diverso non si applica perché il soggetto utilizzatore, essendo una società di capitali, non può essere titolare di un reddito diverso

Disciplina
concedente

Deduce il costo in base al principio generale dell'inerenza

Comunicazione

L'obbligo di comunicazione non dovrebbe sussistere perché non si configura un reddito diverso in capo al socio utilizzatore.

Riepilogo

Fattispecie	Nuova regola reddito diverso	Nuova regola indeducibilità	Comunicazione
Autovettura concessa in uso promiscuo a socio dipendente/amministratore della società concedente	No (si applica art. 51, Tuir)	No (si applica art. 164, Tuir)	No (Provvedimento AdE 2.8.2013)
Autovettura concessa in uso promiscuo a socio consulente (lavoratore autonomo) della società concedente	No (si applica art. 54, Tuir)	No (si applica art. 164, Tuir)	No (Provvedimento AdE 2.8.2013)
Autovettura concessa in uso promiscuo a socio "puro"	Sì (ma esiste una sorta di doppia tassazione)	No (si applica art. 164, Tuir)	Sì solo se: valore di mkt – p > 0
Autocarro concesso in godimento a socio "puro"	Sì	Sì (non esiste nel Tuir una regola di deducibilità limitata "ad hoc" per gli autocarri)	Sì solo se: valore di mkt – p > 0

Riepilogo

Fattispecie	Regola Reddito diverso	Regola indeducibilità	Comunicazione
Abitazione concessa in godimento a socio dipendente	No (si applica art. 51, Tuir)	No (si applica art. 95, Tuir)	No (Provvedimento AdE 2.8.2013)
Abitazione concessa in godimento a socio "puro" - Immobile merce	Sì	Sì	Sì solo se: valore di mkt – p > 0 (in caso di contratto registrato l'obbligo non dovrebbe sussistere)
Abitazione concessa in godimento a socio "puro" - Immobile patrimonio	Sì	No (si applica art. 90, Tuir)	Sì solo se: valore di mkt – p > 0 (in caso di contratto registrato l'obbligo non dovrebbe sussistere)
Immobile concesso in godimento a socio srl	No (perché una srl non può essere titolare di un reddito diverso)	Si applica il principio generale dell'inerenza	No